



RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PENALE

- PARTE GENERALE -

**AGGIORNATO AL D.LGS. 21/2018 (MODIFICHE AL
CODICE PENALE), ALLA RIFORMA ORLANDO (L.
103/2017), LEGGE GELLI (L. 24/2017), LEGGE
SULL'OMICIDIO STRADALE (L. 41/2016).**

sito web: www.corsopratico.webnode.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com



INDICE

1. Cenni introduttivi sul diritto penale
2. I principi del diritto penale
3. L'interpretazione della legge penale
4. L'efficacia della legge penale nel tempo
5. L'efficacia della legge penale nello spazio
6. Il reato in generale
7. La condotta umana
8. L'evento
9. Il rapporto di causalità
10. Ulteriori distinzioni di reato in relazione all'elemento oggettivo
11. La colpevolezza
12. Il dolo
13. La colpa
14. La responsabilità medica alla luce della Riforma Gelli
15. La preterintenzione
16. La responsabilità oggettiva
17. I reati aggravati dall'evento
18. L'errore
19. Il reato aberrante
20. Le cause di giustificazione
21. L'errore sulle cause di giustificazione e l'eccesso colposo
22. Il reato putativo e il reato impossibile
23. *L'iter criminis*
24. Il tentativo
25. La desistenza e il recesso attivo
26. Le circostanze del reato
27. Il concorso di circostanze
28. Il concorso di reati
29. Il reato complessivo e abituale
30. Il concorso apparente di norme
31. Il concorso di persone nel reato
32. La responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto
33. Il concorso nel reato proprio e il mutamento nel titolo di reato
34. La cooperazione nei reati colposi
35. L'imputabilità
36. La capacità a delinquere e la pericolosità criminale
37. La pena
38. Le misure di sicurezza
39. La punibilità e le cause di esclusione della punibilità
40. La prescrizione dopo la Riforma Orlando del 2017
41. L'illecito amministrativo.



IL DOLO

L'**elemento soggettivo del reato**, inteso come l'atteggiamento psichico dell'agente, può assumere la forma del **dolo**, della **colpa** o della **preterintenzione**.

Il **dolo** può essere definito come la **forma tipica della volontà colpevole**. Più nello specifico, ai sensi dell'**art. 43 c.p.**, il reato è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'**evento** dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza di un reato, è dall'agente **preveduto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione.

Il dolo presuppone:

- un **momento rappresentativo**, in quanto occorre che l'agente abbia avuto la **visione anticipata** di tutti gli elementi significativi del fatto che costituisce reato (ad esempio, nel caso di omicidio, l'agente deve rappresentarsi di avere in mano un fucile carico e che il bersaglio è un uomo);
- un **momento volitivo**, in quanto occorre che la volontà dell'agente sia rivolta alla **effettiva realizzazione** della condotta e dell'evento conseguente ad essa.

Il momento rappresentativo è particolarmente importante, poiché la mancanza o la scarsa conoscenza della situazione di fatto potrebbe determinare un **errore** che esclude il dolo. Ad esempio, se un cacciatore spara verso un cespuglio pensando che vi sia una lepre, e invece vi è un altro cacciatore che viene ucciso dal colpo, difettando in capo all'agente la rappresentazione della presenza di un uomo, il fatto non sarà imputabile all'agente a titolo di omicidio doloso, ma al massimo di omicidio colposo.

Sussistono differenti **tipologie di dolo**:

- **DOLO INTENZIONALE**, si ha quando l'evento costituisce lo **scopo** in ragione del quale il soggetto agisce o lo strumento necessario a conseguire il fine ultimo (ad esempio, un soggetto spara ed uccide, avendo di mira la morte di quell'uomo);
- **DOLO DIRETTO**, si configura quando l'agente non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come **certa o probabile al limite della certezza** l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione (si pensi, ad esempio, ad un antiquario che sappia per certo che un determinato quadro è stato sottratto da una collezione e con questa piena consapevolezza decida di acquistare il quadro);
- **DOLO EVENTUALE O INDIRETTO**, si ha quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la **seria possibilità** del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce ugualmente, accettando il rischio di cagionarle. Ad esempio, se si incendia un negozio per lucrare dell'assicurazione, l'eventuale morte di una persona occasionalmente presente è imputabile a titolo di omicidio con dolo eventuale.

Non può, invece, parlarsi di dolo eventuale o indiretto nel caso in cui il soggetto, pur essendosi rappresentato l'evento, abbia agito con la sicura convinzione che

* FINE ANTEPRIMA *